

Domanda: in materia di sanzioni amministrative riguardanti il R.D.L. 3267/23 e la legge 353/2000 il trasgressore deve proporre ricorso davanti al Giudice di Pace o al Tribunale?

Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):

Attualmente, la norma chiave per delineare l'attuale assetto delle competenze giurisdizionali in materia di opposizione ad ordinanza ingiunzione è l'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981. Infatti, l'art. 98 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, avente ad oggetto la depenalizzazione dei reati minori e la riforma del sistema sanzionatorio, ha inserito l'art. 22 *bis* all'interno del testo della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale disposizione introduce una generale competenza del giudice di pace per il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, salvo una serie di ipotesi in cui l'impugnazione di cui all'art. 22 della citata legge n. 689/1981 si deve proporre davanti al tribunale. Ai sensi dell'art. 22 *bis*, 2° comma, lett. d), anche la tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette è annoverata tra le specifiche materie devolute alla cognizione del tribunale.

Nel quesito proposto si chiede quale sia il giudice competente a conoscere dell'opposizione alle ordinanze-ingiunzione emanate sulla base del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e sulla base della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Come illustrato dalla più autorevole dottrina in materia,¹ la cosiddetta Legge Forestale del 1923 reca il "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani" e rappresenta una pietra miliare nella legislazione forestale. Pertanto, le sanzioni amministrative previste dal R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 appaiono riconducibili all'ampia nozione di cui

¹ Gen. Silvano Landi, Il sistema sanzionatorio nel comparto forestale, una storia tra sanzioni penali e amministrative, in appendice a "Edilizia, Vincoli paesaggistici e altri illeciti territoriali - Tecnica di controllo ambientale", di Maurizio Santoloci e Gaetano Benedetto, 2004, Ed. Laurus Robuffo.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

all'art. 22 *bis*, 2° comma, lettera d) della legge n. 689/1981, con conseguente competenza del tribunale ordinario.

Analogamente, si ritiene rientrino nella competenza per materia del tribunale i giudizi di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione emanate ai sensi della legge 21 novembre 2000, n. 353, legge quadro in materia di incendi boschivi. Va rilevato che la giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui è stata chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno della competenza del tribunale ai sensi dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, ha più volte basato tale valutazione sulle finalità delle leggi in cui le disposizioni sanzionatorie sono previste. Al riguardo, l'art. 1 della legge n. 353/2000, nel definire finalità e principi della legge medesima, sancisce espressamente che le disposizioni in essa contenute sono finalizzate alla conservazione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale. Dunque, si ritiene che anche le sanzioni amministrative previste da tale legge siano comprese nella materia riservata alla competenza del tribunale ai sensi dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981.

Stefania Pallotta

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.